

Titolo II
Luoghi di lavoro
Capo I
Disposizioni generali

Definizioni

(art. 62)

Ferme restando le definizioni generali già date, si intendono per luoghi di lavoro, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Non vengono considerati luoghi di lavoro i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

Requisiti di salute e di sicurezza

(art. 63)

I luoghi di lavoro devono essere conformi a requisiti di accessibilità, salubrità da un punto di vista del microclima e dell'illuminazione, dotazioni igienico-sanitarie, difesa dagli agenti nocivi, difesa da incendi ed esplosioni.

Particolari indicazioni vengono fornite per gli ambienti di lavoro nell'ambito di aziende agricole.

Tutte le indicazioni circa le caratteristiche cui devono soddisfare i luoghi di lavoro sono riportate nell'Allegato IV.

Il luoghi di lavoro devono sempre, almeno, consentire l'accesso ai servizi igienico-sanitari ai lavoratori disabili ove presenti.

In caso di inottemperanza il datore di lavoro incorre in sanzione penale con arresto da due a quattro mesi convertibile in un'ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Obblighi del datore di lavoro

(art. 64)

Il datore di lavoro provvede affinché:

- i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di salute e sicurezza;
- siano presenti uscite di emergenza tenute sgombre;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a manutenzione tecnica;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia;
- gli impianti destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

In caso di inottemperanza il datore di lavoro incorre in sanzione penale con arresto da due a quattro mesi convertibile in un'ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Locali sotterranei o semisotterranei

(art. 65)

E' vietato utilizzare, salvo specifiche esigenze tecniche e organizzative, locali interrati e seminterrati come luoghi di lavoro.

In caso di motivata deroga gli ambienti devono essere correttamente aereati, illuminati e trattati da un punto di vista microclimatico.

In caso di inottemperanza il datore di lavoro incorre in sanzione penale con arresto da due a quattro mesi convertibile in un'ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Lavori in ambienti sospetti di inquinamento ***(art. 66)***

È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in ambienti ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata (o assicurata mediante opportune azioni preventive) l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi adottando tutti gli accorgimenti volti a tutelare la sicurezza del lavoro e l'eventuale pronto recupero del lavoratore in difficoltà.

In caso di inottemperanza il datore di lavoro incorre in sanzione penale con arresto da tre a sei mesi convertibile in un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.